REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500g@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

Protocollo digitale/2024

IC - VILLAPUTZU MURAVERA
Prot. 0009676 del 15/10/2024
V-10 (Uscita)

Alla cortese attenzione
Docenti
Personale ATA
Genitori
DSGA
Albo
Atti

Oggetto: decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) ai sensi dell'art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs. 96/2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";;

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*";

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno

di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 2 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata la classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che *"Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale"*

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, avente ad oggetto Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*»

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTO il proprio decreto di assegnazione dei docenti alle classi, prot- 9173 del 04/1072024.

DECRETA

Art 1. Presso l'Istituto Comprensivo Statale è costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO). Ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D. Lgs. n. 66/2017, il GLO definisce il PEI, verifica il processo d'inclusione, compresa la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art 2. Il GLO è composto da tutti i docenti che costituiscono il Consiglio di classe, come da decreto citato in premessa.

- **a.** Partecipano al GLO:
  - **i.** i genitori dello studente o studentessa con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

ii. le figure che assicurino "il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare";
iii. le figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente o studentessa con disabilità;

b. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO:
i. specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico psicopedagogici e di orientamento;
ii. i collaboratori scolastici che eventualmente coadiuvino nell'assistenza di base.

Art 3. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento".

Art 4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art 5. Il GLO: definisce il PEI, il quale tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Ha durata annuale, è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente nonché le ore di sostegno; verifica periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni; propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (tenuto conto del Profilo di Funzionamento).

Art 6. Il GLO si riunisce: entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per elaborare il PEI riferito all'anno scolastico in corso; verso la metà del mese di marzo per verificare, quando necessario, l'attuazione del PEI ed annotare le eventuali revisioni ed integrazioni; entro la prima settimana del mese di giugno per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo da comunicare al GLI. Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

Art 7. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.

Art 8. Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.

Art 9. la composizione dei singoli GLO non pubblicata per tutela della privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Atzeni

CARLA ATZENI
15.10.2024 09:47:59
UTC